

SENT.N. 16/2024

REPVBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del cons.

Anna Bombino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 78504/PM del registro di

Segreteria promosso dal sig. XX

(C.Fisc. omissis), nato a omissis

il omissis e residente in omissis, via omissis,

rappresentato e difeso dall'avv. Carrozzini

Ennio Maria ed elettivamente domiciliato presso il

suo studio in Lecce, Via 95° Reggimento Fanteria

n.139;

Contro l'INPS, in persona del presidente legale

rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso

dall'avv. Filippo Mangiapane dell'avvocatura interna e

domiciliato in Roma alla via C. Beccaria n.29;

e il Ministero della Difesa, in persona del Ministro

p.t., rappresentato, difeso da se stesso e a mezzo

del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -

Centro Nazionale Amministrativo (C.F.93030280692),

in persona del Capo Servizio Trattamento Economico
protempore Col. amrn. Nicola Petito (C.F.

PTTNCL69C14F839W), presso il cui Ufficio, in Chieti
Scalo, viale Benedetto Croce n. 154, è legalmente
domiciliato,

per il riconoscimento del beneficio pensionistico di
cui all'art. 54 del DPR 1092/1073;

Uditi alla udienza pubblica del 17 gennaio 2024, con
l'assistenza del segretario dott. Federica Sperapani,
il relatore cons. Anna Bombino, l'avv. Gianna Fiore
per delega, per l'INPS; nessuno è comparso per il
ricorrente; non costituito l'Amministrazione della
Difesa;

Esaminato il ricorso e tutti i documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente è stato arruolato nell'Arma dei
Carabinieri ed è cessato dal servizio il 20.8.2014,
fruendo di trattamento di pensione di inabilità
gestione CTPS iscr. n. 17750050 liquidata in data 17
ottobre 2014 dal Centro Nazionale Amministrativo con
provvedimento n. 13683, oggetto del presente
giudizio, sul quale gli è stata applicata l'aliquota
del 35% prevista dall'art. 44 del T.U. n. 1092/1973

per il personale civile anziché quella di cui
all'art. 54 comma 1 del medesimo T.U. per il personale
militare sulla quota di anzianità maturata alla data
del 31.12.1995.

La diffida avverso il provvedimento 13683 del CNA
17.10.2014, notificata alla sede INPS di competenza
in data 8.5.2020, non ha avuto alcun riscontro da
parte dell'Istituto.

Con l'odierno ricorso chiedeva il riconoscimento del
suo diritto alla riliquidazione del trattamento di
pensione in relazione alla quota retributiva
(31.12.1995), con l'aliquota prevista dall'art. 54
del T.U. e la corresponsione delle somme spettanti,
oltre a rivalutazione monetaria ed interessi maturati
e maturandi.

Alla udienza del 5.7.2023, constatata la mancata
notifica alle controparti degli atti del giudizio,
veniva assegnato un termine per tali adempimenti
(ord. 114/23).

Con memoria del 13.9.2023 si costituiva il Ministero
della Difesa per il tramite del Comando generale dei
Carabinieri al fine di eccepire il difetto di
legittimazione passiva in relazione alla fattispecie
dedotta in giudizio stante l'avvenuto collocamento

in congedo del militare dopo il 10 gennaio 2010,
con trasferimento delle competenze in testa
all'Istituto previdenziale, con richiesta di
estromissione dal giudizio incardinato e la condanna
di controparte al pagamento di spese ed onorari.

Con memoria del 5.1.2024 si costituiva l'INPS
chiedendo, in via principale, il rigetto della
domanda per carenza di interesse o per cessata
materia per intervenuta pronuncia delle SS.RR. 1/21
rilevando che dopo le sentenze n. 1/2021-QM-Pres-Sez
e 12/2021 QM-Sez, delle Sezioni Riunite di Codesta
Corte, con circolari n. 107 del 24 luglio 2021 e n.
199 del 29 dicembre 2021, l'Inps ha riconosciuto ai
richiedenti l'aliquota del 2,44% per il ricalcolo
dei trattamenti pensionsitici. Ha comunque ribadito
l'infondatezza della domanda attesa la mancanza del
requisito richiesto dalle SS.RR. circa il possesso,
all'epoca di definitiva cessazione dal servizio,
esclusivamente di un'anzianità di almeno quindici e
non più di venti anni (n.3), requisito superato nel
caso di specie. Si è opposto ad eventuali tardive
modificazioni della domanda da reputare inammissibili
per violazione del divieto di mutatio libelli.

In ulteriore subordine eccepiva la prescrizione

quinquennale dei ratei ed il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute. Con il favore delle spese.

In data 12.1.2024 l'INPS ha depositato la deteminazione n. RM012024964238 di riliquidazione del trattamento di pensione con pagamento degli arretrati sulla prima rata utile (Aprile 2024) .

Alla udienza odierna la causa è passata in decisione previa lettura del dispositivo all'esito della camera di consiglio depositato in segreteria.

Considerato in

DIRITTO

1.Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal Ministero della Difesa a seguito del trasferimento all'INPS dal 2010 delle competenze in materia di trattamenti pensionistici del personale militare, rilevando che, nel caso di specie, è ravvisabile una competenza concorrente dell'Amministrazione avendo l'interessato impugnato formalmente il provvedimento n. 13683 del 17.10.2014 di liquidazione del trattamento pensionistico emesso dall'Amministrazione di appartenenza.

2.L'oggetto del giudizio attiene alla

rideterminazione del trattamento pensionistico
liquidato con sistema misto in applicazione dell'art.
54 del DPR 1092/73.

3.L'art. 54 del T.U. n.1092/1973 recita:" "La
pensione spettante al militare che abbia maturato
almeno quindici anni e non più di venti anni di
servizio utile è pari al 44 per cento della base
pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo
comma del presente articolo. La percentuale di cui
sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di
servizio utile oltre il ventesimo".

4.Le SS.RR. di questa Corte dei Conti, nel comporre il
conflitto in ordine alle contrastanti opzioni
interpretative dell'art. 54 del TU riguardante il
personale militare cessato dal servizio con una
anzianità, alla data del 31.12.1995, inferiore ai
venti anni di servizio utile, ma compresa tra i 15 e
18 anni di servizio, hanno affermato i seguenti
principi di diritto: "La "quota retributiva " della
pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi
dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in
favore del personale militare cessato dal servizio con
oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali
e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità

ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.

5.Ciò posto, osserva il giudice che l'Istituto con riferimento alla pronuncia 1/21 ha emanato la Circolare 107 del 14.7.2021, contenente le indicazioni operative riguardanti le fattispecie relative al personale con anzianità retributiva al 31.12.1995 pari o superiore a 15 anni cui si applicherà l'aliquota di accrescimento del 2,44%.

Secondo le disposizioni impartite nella circolare INPS n. 107 del 24 luglio 2021: "L'Istituto procede al riesame d'ufficio dei trattamenti pensionistici del personale in esame, applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l'aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.

Analogamente, i benefici previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, sono rideterminati secondo le modalità sopra descritte. Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono

riconosciute le differenze sui ratei arretrati dovute a seguito della riliquidazione e gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi anteriori. I trattamenti pensionistici da liquidare saranno determinati applicando, alla quota retributiva di cui all'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, la predetta aliquota annua del 2,44%.”

6. Passando quindi al merito della questione, il ricorrente, cessato dal servizio in data 17.10.2014, con un'anzianità retributiva, al 31.12.1995, superiore a 15 anni e una anzianità complessiva superiore a 20 anni di servizio effettivo, ha diritto all'applicazione del coefficiente di rendimento del 44% sulla quota di pensione retributiva conseguita alla data del 31.12.1995, con il coefficiente di 2,44% annuo.

7. Il Giudicante prende atto che l'INPS ha depositato la determinazione di riliquidazione della pensione del ricorrente, con attribuzione del coefficiente del 2,44% sulla quota retributiva della pensione maturata alla data del 31.12.1995 e chiesto la dichiaratoria

di cessazione della materia del contendere con riferimento alla pretesa del ricorrente.

Pur non avendo parte ricorrente espressamente aderito alla richiesta dell'INPS questo giudicante osserva che a seguito della liquidazione effettuata dall'INPS, in conformità delle indicazioni della pronuncia delle SS.RR. 1/21, non sussista più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto per cui non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Nel caso di specie, con l'adozione della nuova determinazione pensionistica è venuta meno ogni ragione di lite tra le parti con la conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere circa la riliquidazione della pensione in conformità ai dettami delle SS.RR. che con la sentenza n. 1/2021 hanno chiarito le linee

applicative dell'art. 54 DPR 1092/1973. (Corte conti
Campania n. 156/22).

Il riconoscimento della pretesa del ricorrente da
parte dell'Istituto con il provvedimento prodotto in
giudizio in adesione ai principi espressi dalle
SS.RR nella pronuncia 1/21 e circolare 107/21
giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei Conti-Sezione giurisdizionale per il
Lazio, in composizione monocratica nella persona
del Giudice Unico, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni altra deduzione, istanza o eccezione,

DICHIARA

l'intervenuta cessazione della materia del contendere
sulla domanda di riliquidazione del trattamento
pensionistico in godimento del sig. XX
in applicazione dell'art. 54 DPR 1092/1973
da parte dell'INPS.

Spese compensate.

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17
gennaio 2024

IL GUP

Anna Bombino

Firmato Digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 18.01.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA